

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 12 ottobre 2018 — Wagram Invest SA / État belge

(Causa C-640/18)

(2019/C 4/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante: Wagram Invest SA

Appellato: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di quadro fedele di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della quarta direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾, autorizzi, all'atto dell'acquisto di un'immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni, l'iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, e l'iscrizione del prezzo di acquisto dell'immobilizzazione all'attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto, tenuto conto dei principi di valutazione previsti dall'articolo 32 della predetta direttiva.
- 2) Se la formula «in casi eccezionali» alla quale è subordinata l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE, divenuto articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e che consente di escludere l'applicazione di una (diversa) disposizione di detta direttiva, debba essere intesa nel senso che tale disposizione può trovare applicazione solo nei limiti in cui si constati che il rispetto del principio del quadro fedele non può essere garantito dal rispetto delle disposizioni di tale direttiva, eventualmente integrato da una menzione complementare negli allegati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della predetta direttiva.
- 3) Se si debba applicare prioritariamente l'articolo 2, paragrafo 4, della suddetta direttiva, con la conseguenza che soltanto qualora una menzione complementare non consenta di garantire l'effettiva applicazione del principio del quadro fedele sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, della predetta direttiva, sarà possibile avvalersi della facoltà di escludere l'applicazione di una disposizione di tale direttiva, prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, della stessa, e ciò unicamente in casi eccezionali.

⁽¹⁾ Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 ottobre 2018 — British Airways Plc / MF

(Causa C-643/18)

(2019/C 4/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: British Airways Plc

Resistente: MF

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo operativo [Or. 2] possa invocare le circostanze eccezionali ivi contemplate anche qualora esse non abbiano riguardato il volo prenotato dal passeggero, bensì un volo — non immediatamente — precedente effettuato con l'aeromobile che doveva essere utilizzato per il volo prenotato dal passeggero, nell'ambito di una procedura di rotazione.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l'assegnazione di un nuovo (successivo) *Air-Traffic-Control-Slot* da parte dell'ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se tale termine implichi parimenti l'obbligo per il vettore operativo di adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato.
- 3) Se — in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato — l'articolo 5 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) [Or. 3] n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli volte ad evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una riprenotazione su un altro collegamento aereo).

⁽¹⁾ GU 2004, L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 15 ottobre 2018 — A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Causa C-649/18)

(2019/C 4/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: A

Convenuti: Daniel B, UD, AFP, B, L